



ISES ITALIA

Primo Conto Energia

Il Primo Conto Energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento italiano del D.lgs. 387/2003. Dopo l'approvazione del Decreto attuativo n. 181, 5/08/2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e della Delibera 188 del 14/11/2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi), dal 19/11/2005 è stato possibile presentare la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti all'attuale GSE (prima GRTN, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.).

Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione alla produzione di energia tramite l'installazione di pannelli solari fotovoltaici. In pratica, l'energia prodotta dai pannelli viene acquistata dalla società di gestione della rete elettrica a una tariffa tre o quattro volte superiore rispetto a quella di consumo. Il costo sostenuto per l'impianto viene ammortizzato in sette/dieci anni e il Conto Energia riconosce una tariffa incentivata di riacquisto per 20 anni. Pertanto, una volta ammortizzata la spesa nei primi sette/dieci anni, il periodo restante è da considerarsi un guadagno netto per il proprietario dell'impianto.

Normativa di riferimento per il Primo Conto Energia

- D.Lgs 29/12/2003 n.387: attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili.
- Decreto Ministeriale 28/07/2005: criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
- Delibera AEEG n.188/05 del 14/09/2005: stabilite modalità presentazione delle richieste di incentivazione; individuato il GRTN quale "soggetto attuatore" che valuta le richieste di incentivazione ed eroga le tariffe incentivanti.
- Decreto Ministeriale 06/02/2006: ampliato e integrato il DM 28/07/2005.
- Delibera AEEG n.28/06: condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiori a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.
- Delibera AEEG n.40/06 del 24/02/2006: integrata e in parte modificata la precedente Delibera n.188/05.

Verso il finanziamento in fondo esercizio

Il Conto Energia ha segnato il passaggio dal finanziamento in fondo capitale, con il quale sono stati incentivati i primi impianti fotovoltaici nel nostro Paese, consistente nel finanziamento diretto da parte pubblica di una quota del capitale investito, al finanziamento in fondo esercizio, ossia il finanziamento all'energia prodotta dall'impianto.

Con questo nuovo meccanismo di incentivazione si è tentato di superare i problemi del finanziamento in fondo capitale, come ad esempio i lunghi tempi di attesa: le Regioni avevano il compito di emanare i bandi cui faceva seguito poi la presentazione di una complessa domanda di finanziamento da parte degli interessati ai fondi con la speranza, infine, di vedere la propria richiesta rientrare in graduatoria. Inoltre, ogni Regione proponeva bandi

ISES ITALIA – Sezione dell'International Solar Energy Society

Via Tommaso Grossi, 6 • 00184 Roma
tel. 06 77073610 / 77073611 • fax: 06 77073612 – info@isesitalia.it • www.isesitalia.it



ISES ITALIA

notevolmente differenti e i finanziamenti supportavano fino al 75% dei costi senza l'impegno a controllare nel tempo l'efficienza dell'impianto.

Con il Conto Energia si è voluto rendere il meccanismo degli incentivi più semplice, diminuendo i tempi di attesa e riducendo notevolmente la burocrazia. Nell'idea originale vi era il desiderio di uniformare la disciplina per tutta l'Italia e puntare sul criterio dell'efficienza per tutta la durata di vita dell'impianto.

Le tariffe riconosciute

Le tariffe incentivanti sono riconosciute per venti anni, a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto, sull'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ammessi all'incentivazione negli anni 2005 o 2006 (con domande di ammissione all'incentivazione ai sensi dei DM 28.6.2005 e 6.2.2006).

In ogni caso, le tariffe erano ridotte del 30% qualora il soggetto che realizzava l'impianto beneficiasse della detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.259, anche a seguito di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Le tariffe incentivanti si aggiungevano ai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica nel caso l'energia elettrica prodotta fosse utilizzata per alimentare le utenze del soggetto responsabile collegate all'impianto.

Servizio di scambio sul posto

Con la delibera AEEG 28/06, era possibile applicare la disciplina del servizio di scambio sul posto, ossia il saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa all'impianto, con possibilità di compensare i surplus prodotti nei tre anni successivi, agli impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile all'impianto avesse opzionato tale scelta. In questo caso la tariffa incentivante era pari a 0,445 euro/kWh applicabile all'energia elettrica prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto. In caso di integrazione architettonica, la tariffa incentivante era incrementata del 10% e diventava pari a 0,489 euro/kWh.

Servizio di cessione in rete

Tale disciplina riguardava:

- gli impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile non si avvaleva del servizio di scambio sul posto;
- gli impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1.000 kW.

In questo caso la produzione incentivata era l'energia elettrica prodotta, misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, che poteva anche essere in tutto o in parte consumata dalle utenze del soggetto responsabile dell'impianto. Per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW la tariffa incentivante era pari a 0,46 euro/kWh. In caso di integrazione architettonica la tariffa incentivante veniva incrementata del 10% e diventava pari a 0,506 euro/kWh.



ISES ITALIA

Per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 1.000 kW il valore della tariffa incentivante era pari a quello richiesto dal soggetto responsabile dell'impianto nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti (al massimo pari a 0,49 euro/kWh). In caso di integrazione architettonica la tariffa offerta veniva incrementata del 10%.

Le tariffe riconosciute all'energia prodotta dagli impianti per i quali fu presentata domanda fino al 15 febbraio 2006 erano aggiornate annualmente a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT.

Tale aggiornamento ha comportato i seguenti valori per le tariffe base (cioè per le tariffe al netto della decurtazione del 30% per l'eventuale riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell'incremento del 10% per l'integrazione architettonica):

- **Dal 1 gennaio 2006**

Intervallo di potenza (kW)	Scambio sul posto* (€/kWh)	Cessione in rete* (€/kWh)
1 <= P <= 20	0,453	0,468
20 < P <= 50	n.a.	0,468
50 < P <= 1000	n.a.	Valore gara aggiornato

* tasso di variazione applicato alle tariffe 2005 dal 1 gennaio 2006 = 1,7%.

- **Dal 1 gennaio 2007**

Intervallo di potenza (kW)	Scambio sul posto* (€/kWh)	Cessione in rete* (€/kWh)
1 <= P <= 20	0,462	0,477
20 < P <= 50	n.a.	0,477
50 < P <= 1000	n.a.	Valore gara aggiornato

* tasso di variazione applicato alle tariffe 2006 dal 1 gennaio 2007 = 2,0%.

- **Dal 1 gennaio 2008**

Intervallo di potenza (kW)	Scambio sul posto* (€/kWh)	Cessione in rete* (€/kWh)
1 <= P <= 20	0,469	0,485
20 < P <= 50	n.a.	0,485
50 < P <= 1000	n.a.	Valore gara aggiornato

* tasso di variazione applicato alle tariffe 2007 dal 1 gennaio 2008 = 1,7%.